



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 068/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2016/C 068/02	Causa C-454/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA/Commune d'Etterbeek (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articoli 12 e 13 — Diritti amministrativi — Contributo per la concessione di diritti di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa comunale — Imposta sulle antenne per la telefonia mobile)	2
2016/C 068/03	Causa C-517/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA/Province de Namur (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 97/13/CE — Articoli 4 e 11 — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 6 — Condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri e obblighi specifici — Articolo 13 — Contributo per il diritto di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa provinciale — Tassa sui piloni e/o impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile)	3

2016/C 068/04	Cause riunite C-25/14 e C-26/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e a. (C-26/14) (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza — Ambito di applicazione di tale obbligo — Contratti collettivi nazionali — Regime di tutela sociale complementare al regime generale — Designazione ad opera delle parti sociali di un organismo assicuratore incaricato della gestione di tale regime — Estensione di tale regime mediante decreto ministeriale a tutti i lavoratori subordinati e datori di lavoro della categoria di attività interessata — Limitazione nel tempo degli effetti di una decisione pregiudiziale della Corte di giustizia)	3
2016/C 068/05	Cause riunite da C-132/14 a C-136/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 dicembre 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1385/2013 — Direttiva 2013/62/UE — Direttiva 2013/64/UE — Base giuridica — Articolo 349 TFUE — Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea — Modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte)	4
2016/C 068/06	Causa C-157/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Direttiva 2009/54/CE — Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Tutela del consumatore — Indicazioni nutrizionali e sulla salute — Acque minerali naturali — Contenuto di sodio o di sale — Calcolo — Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio — Libertà di espressione e d'informazione — Libertà d'impresa)	5
2016/C 068/07	Causa C-180/14: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 dicembre 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Riposo giornaliero — Riposo settimanale — Durata massima settimanale dell'orario di lavoro)	6
2016/C 068/08	Causa C-239/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Articolo 39 — Diritto a un ricorso effettivo — Domande di asilo reiterate — Effetto non sospensivo del ricorso contro una decisione dell'autorità nazionale competente di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata — Protezione sociale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 19, paragrafo 2 — Articolo 47)	6
2016/C 068/09	Cause riunite C-250/14 e C-289/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Air France KLM, precedentemente Air France (C 250/14), Hop! Brit Air SAS, precedentemente Brit Air (C 289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità — Trasporto aereo — Biglietto acquistato ma non utilizzato — Esecuzione della prestazione di trasporto — Emissione del biglietto — Momento del versamento dell'imposta)	7
2016/C 068/10	Causa C-293/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri — Professione di spazzacamino — Compiti rientranti nel «servizio antincendi» — Limitazione territoriale della licenza di esercizio — Servizio di interesse economico generale — Necessità — Proporzionalità)	8
2016/C 068/11	Causa C-297/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori — Articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16, paragrafo 1 — Nozione di attività commerciale o professionale «diretta verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore — Contratto di mandato volto alla realizzazione dell'obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in precedenza nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale «diretta verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore — Collegamento stretto)	9

2016/C 068/12	Causa C-300/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Imtech Marine Belgium NV/ Radio Hellenic SA (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati — Requisiti per la certificazione — Diritti del debitore — Riesame della decisione)	9
2016/C 068/13	Causa C-330/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Gergely Szemerey /Miniszterelnökséget vezető miniszter, succeduto al Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Pagamenti agroambientali — Regolamento (CE) n. 1122/2009 — Articoli 23 e 58 — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Regolamento (CE) n. 1975/2006 — Aiuto per la coltivazione di una specie vegetale rara — Domanda di pagamento — Contenuto — Obbligo di presentare un certificato — Sanzioni in caso di mancata presentazione)	10
2016/C 068/14	Causa C-333/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 dicembre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia) — Regno Unito] — Scotch Whisky Association e a./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland [Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli — Regolamento (UE) n. 1308/2013 — Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Prezzo minimo delle bevande alcoliche calcolato in base alla quantità di alcool nel prodotto — Giustificazione — Articolo 36 TFUE — Tutela della salute e della vita delle persone — Valutazione da parte del giudice nazionale]	11
2016/C 068/15	Causa C-342/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Rinvio pregiudiziale — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 5 — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2006/123/CE — Articoli 16 e 17, punto 6 — Articolo 56 TFUE — Società di consulenza tributaria stabilita in uno Stato membro e che fornisce servizi in un altro Stato membro — Normativa di uno Stato membro che impone la registrazione ed il riconoscimento delle società di consulenza tributaria)	12
2016/C 068/16	Causa C-371/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dumping — Accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 11, paragrafo 2 — Scadenza — Articolo 13 — Elusione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 — Validità — Estensione di un dazio antidumping disposta a una data in cui il regolamento istitutivo di quest'ultimo non è più in vigore — Modificazione della configurazione degli scambi)	13
2016/C 068/17	Causa C-388/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Timac Agro Deutschland GmbH/ Finanzamt Sankt Augustin (Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Libertà di stabilimento — Stabile organizzazione non residente — Prevenzione della doppia imposizione mediante esenzione dei redditi della stabile organizzazione non residente — Presa in considerazione delle perdite realizzate dalla detta stabile organizzazione — Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione non residente — Perdite definitive)	14
2016/C 068/18	Causa C-402/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon — Grecia) — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Dazi doganali di carattere fiscale — Tasse d'effetto equivalente — Formalità connesse all'attraversamento delle frontiere — Articolo 30 TFUE — Articolo 110 TFUE — Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 3 — Direttiva 2008/118/CE — Articolo 1, paragrafo 3 — Omessa trasposizione nel diritto nazionale — Effetto diretto — Riscossione di una tassa sugli autoveicoli al momento della loro importazione nel territorio di uno Stato membro — Tassa connessa all'immatricolazione e all'eventuale messa in circolazione del veicolo — Diniego di rimborso della tassa in caso di mancata immatricolazione del veicolo)	15

2016/C 068/19	Causa C-407/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 1 de Córdoba — Spagna) — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Licenziamento a carattere discriminatorio — Articolo 18 — Risarcimento o riparazione del danno effettivamente subito — Carattere dissuasivo — Articolo 25 — Sanzioni — Danni punitivi)	15
2016/C 068/20	Causa C-419/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság — Ungheria) — WebMindLicenses Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 — Luogo della prestazione di servizi resi per via elettronica — Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettività economica — Abuso di diritto — Regolamento (UE) n. 904/2010 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 — Diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Utilizzo da parte dell'amministrazione tributaria di prove ottenute nell'ambito di un procedimento penale parallelo e non concluso all'insaputa del soggetto passivo — Intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica)	16
2016/C 068/21	Causa C-595/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 dicembre 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Sostituzione della decisione impugnata in pendenza del giudizio — Oggetto del ricorso — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo — Quadro giuridico applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Consultazione del Parlamento europeo)	18
2016/C 068/22	Causa C-605/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Competenze esclusive — Articolo 22, punto 1 — Controversia in materia di diritti reali immobiliari — Nozione — Domanda di scioglimento mediante vendita di una comproprietà indivisa su beni immobili)	18
2016/C 068/23	Causa C-58/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Ispezioni sanitarie — Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti — Finanziamento dei controlli — Spese d'ispezione connesse alle operazioni di macellazione — Regolamento (CE) n. 882/2004 — Direttiva 85/73/CEE — Possibilità di percepire un importo a copertura del costo reale delle spese d'ispezione, superiore agli importi dei contributi previsti da tale direttiva)	19
2016/C 068/24	Causa C-580/14: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sandra Bitter, in qualità di curatore fallimentare della Ziegelwerk Höxter GmbH/Repubblica federale di Germania (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra — Ammenda per le emissioni in eccesso — Proporzionalità)	19
2016/C 068/25	Causa C-352/15 P: Impugnazione proposta il 12 maggio 2015 da Edward Guja avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 aprile 2015, causa T-823/14, Guja/Polonia	20
2016/C 068/26	Causa C-357/15: Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Commissione/Slovenia	20

2016/C 068/27	Causa C-614/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 20 novembre 2015 — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj	21
2016/C 068/28	Causa C-631/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spagna) il 27 novembre 2015 — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias	21
2016/C 068/29	Causa C-632/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 30 novembre 2015 — Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor	22
2016/C 068/30	Causa C-642/15 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 da Toni Klement avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-211/14, Toni Klement/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	22
2016/C 068/31	Causa C-668/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 14 dicembre 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, per conto di Ismar Huskic	23
2016/C 068/32	Causa C-687/15: Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea	24

Tribunale

2016/C 068/33	Causa T-512/12: Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Front Polisario/Consiglio («Relazioni esterne — Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e il Marocco — Liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca — Applicazione dell'accordo al Sahara occidentale — Front Polisario — Ricorso di annullamento — Capacità di agire — Incidenza diretta ed individuale — Ricevibilità — Conformità al diritto internazionale — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»)	26
2016/C 068/34	Causa T-379/14: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Universal Music/UAMI — Yello Strom (Yellow Lounge) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)	26
2016/C 068/35	Causa T-534/14: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) («Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a statuire»)	27
2016/C 068/36	Causa T-850/14: Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2015 — CompuGroup Medical/UAMI — Schatteiner (SAM) («Ricorso di annullamento — Marchio comunitario — Termine di ricorso — Dies a quo — Notifica della decisione della commissione di ricorso sul conto elettronico presso l'UAMI del rappresentante della ricorrente — Tardività — Assenza di forza maggiore o di caso fortuito — Irricevibilità manifesta»)	28
2016/C 068/37	Causa T-357/15 P: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Garcia Minguez/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso interno della Commissione aperto agli agenti temporanei dell'istituzione — Non ammissione di un agente temporaneo di un'agenzia esecutiva — Articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto — Parità di trattamento — Impugnazione manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico»)	28

2016/C 068/38	Causa T-627/15: Ricorso proposto l'11 novembre 2015 — Frame/UAMI — Bianca-Moden (BIANCALUNA)	29
2016/C 068/39	Causa T-702/15: Ricorso proposto il del 3 dicembre 2015 — BikeWorld/Commissione	30
2016/C 068/40	Causa T-704/15: Ricorso proposto il 28 novembre 2015 — Micula e a./Commissione	30
2016/C 068/41	Causa T-721/15: Ricorso proposto il 9 dicembre 2015 — BASF/UAMI — Evonik Industries (DINCH)	32
2016/C 068/42	Causa T-724/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Commissione	33
2016/C 068/43	Causa T-725/15: Ricorso proposto l'11 dicembre 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA	33
2016/C 068/44	Causa T-731/15: Ricorso proposto il 12 dicembre 2015 — Klyuyev/Consiglio	34
2016/C 068/45	Causa T-733/15: Ricorso proposto il 16 dicembre 2015 — Repubblica portoghese/Commissione	35
2016/C 068/46	Causa T-734/15 P: Impugnazione proposta il 17 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2015, causa F-119/14, FE/Commissione	36
2016/C 068/47	Causa T-735/15: Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — The Art Company B & S/UAMI — Manifatture Daddato (SHOP ART)	37
2016/C 068/48	Causa T-741/15: Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — British Aggregates e a./Commissione	38
2016/C 068/49	Causa T-749/15: Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Nausicaa Anadyomène e Banque d'Escompte/BCE	39
2016/C 068/50	Causa T-751/15: Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Contact Software/Commissione	39
2016/C 068/51	Causa T-752/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/Commissione	40
2016/C 068/52	Causa T-757/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Facebook/UAMI — Brand IP Licensing (lovebook)	41
2016/C 068/53	Causa T-758/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF Toruń/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	42
2016/C 068/54	Causa T-761/15: Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — Sogepa/Commissione	43
2016/C 068/55	Causa T-764/15: Ricorso proposto il del 29 dicembre 2015 — Deutsche Lufthansa/Commissione	43
2016/C 068/56	Causa T-765/15: Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — BelTechExport/Consiglio	44

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 068/57	Causa F-143/15: Ricorso proposto il 19 novembre 2015 — ZZ/Parlamento	45
2016/C 068/58	Causa F-146/15: Ricorso proposto il 27 novembre 2015 — ZZ/Parlamento	45
2016/C 068/59	Causa F-147/15: Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 — ZZ/Parlamento	46
2016/C 068/60	Causa F-149/15: Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — ZZ/Commissione	46
2016/C 068/61	Causa F-108/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 gennaio 2016 — Vermoesen e Herkens/Commissione	47

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2016/C 068/01)

Ultima pubblicazione

GU C 59 del 15.2.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 48 dell'8.2.2016

GU C 38 dell'1.2.2016

GU C 27 del 25.1.2016

GU C 16 del 18.1.2016

GU C 7 dell'11.1.2016

GU C 429 del 21.12.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA/ Commune d'Etterbeek

(Causa C-454/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articoli 12 e 13 — Diritti amministrativi — Contributo per la concessione di diritti di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa comunale — Imposta sulle antenne per la telefonia mobile)

(2016/C 068/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Proximus SA, già Belgacom SA

Convenuto: Commune d'Etterbeek

Dispositivo

Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un'imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un'antenna per la telefonia mobile.

⁽¹⁾ GU C 313 del 26.10.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA/Province de Namur

(Causa C-517/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 97/13/CE — Articoli 4 e 11 — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 6 — Condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri e obblighi specifici — Articolo 13 — Contributo per il diritto di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa provinciale — Tassa sui piloni e/o impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile)

(2016/C 068/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Namur

Parti

Ricorrente: Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA

Convenuta: Province de Namur

Dispositivo

Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una tassa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile.

⁽¹⁾ GU C 352 del 30.11.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e a. (C-26/14)

(Cause riunite C-25/14 e C-26/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza — Ambito di applicazione di tale obbligo — Contratti collettivi nazionali — Regime di tutela sociale complementare al regime generale — Designazione ad opera delle parti sociali di un organismo assicuratore incaricato della gestione di tale regime — Estensione di tale regime mediante decreto ministeriale a tutti i lavoratori subordinati e datori di lavoro della categoria di attività interessata — Limitazione nel tempo degli effetti di una decisione pregiudiziale della Corte di giustizia)

(2016/C 068/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Convenuti: Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a. (C-25/14), Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e a. (C-26/14)

Dispositivo

L'obbligo di trasparenza derivante dall'articolo 56 TFUE osta all'estensione a tutti i lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro di una categoria di attività, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo concluso dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro per un settore determinato, che attribuisce a un unico operatore economico, scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito a favore dei lavoratori dipendenti, senza che la normativa nazionale preveda una pubblicità adeguata che consenta all'autorità pubblica competente di tenere pienamente conto delle informazioni presentate relative all'esistenza di un'offerta più vantaggiosa.

Gli effetti della presente sentenza non riguardano gli accordi collettivi recanti designazione di un organismo unico per la gestione di un regime di previdenza complementare che sono stati resi obbligatori per tutti i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro di una categoria di attività, da parte di un'autorità pubblica, prima della data di pronuncia della presente sentenza, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali proposti prima di tale data.

⁽¹⁾ GU C 85 del 22.3.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 dicembre 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite da C-132/14 a C-136/14) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1385/2013 — Direttiva 2013/62/UE — Direttiva 2013/64/UE — Base giuridica — Articolo 349 TFUE — Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea — Modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte)

(2016/C 068/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Liukkonen (C-132/14) L. Visaggio e J. Rodrigues (C-132/14 e C-136/14), agenti), Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls, D. Bianchi, e D. Martin, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón e J. Czuczai, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, B. Andrade Corre, M. Duarte e S. Marques, agenti)

Dispositivo

1) I ricorsi nelle cause da C-132/14 a C-136/14 sono respinti.

- 2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese del Consiglio dell'Unione europea relative alle cause C-132/14 e C-136/14.
- 3) La Commissione europea è condannata alle spese del Consiglio dell'Unione europea relative alle cause da C-133/14 a C-135/14.
- 4) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 175 del 10.6.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-157/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Direttiva 2009/54/CE — Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Tutela del consumatore — Indicazioni nutrizionali e sulla salute — Acque minerali naturali — Contenuto di sodio o di sale — Calcolo — Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio — Libertà di espressione e d'informazione — Libertà d'impresa)

(2016/C 068/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Neptune Distribution SNC

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

- 1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l'allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l'utilizzo dell'indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l'allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20.

- 2) Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l'allegato III a quest'ultima, nonché con l'allegato al regolamento n. 1924/2006.

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 dicembre 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-180/14) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Riposo giornaliero — Riposo settimanale — Durata massima settimanale dell'orario di lavoro)

(2016/C 068/07)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou, N. Dafniou e S. Vodina, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo applicato una durata media settimanale dell'orario di lavoro non superiore a 48 ore e non avendo garantito un periodo minimo di riposo giornaliero né un periodo equivalente di riposo compensativo immediatamente successivo all'orario di lavoro che quest'ultimo periodo dovrebbe compensare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy

(Causa C-239/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Articolo 39 — Diritto a un ricorso effettivo — Domande di asilo reiterate — Effetto non sospensivo del ricorso contro una decisione dell'autorità nazionale competente di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata — Protezione sociale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 19, paragrafo 2 — Articolo 47)

(2016/C 068/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Liège

Parti

Ricorrente: Abdoulaye Amadou Tall

Convenuto: Centre public d'action sociale de Huy

con l'intervento di: Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Dispositivo

L'articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, letto alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione, come quella di cui al procedimento principale, di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata.

(¹) GU C 223 del 14.7.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Air France KLM, precedentemente Air France (C 250/14), Hop! Brit Air SAS, precedentemente Brit Air (C 289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Cause riunite C-250/14 e C-289/14) (¹)

(Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità — Trasporto aereo — Biglietto acquistato ma non utilizzato — Esecuzione della prestazione di trasporto — Emissione del biglietto — Momento del versamento dell'imposta)

(2016/C 068/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Air France KLM, precedentemente Air France (C 250/14), Hop! Brit Air SAS, precedentemente Brit Air (C 289/14)

Convenuto: Ministère des Finances et des Comptes publics

Dispositivo

- 1) Gli articoli 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, e, successivamente, dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, devono essere interpretati nel senso che l'emissione da parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso.
- 2) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, primo e secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che l'imposta sul valore aggiunto pagata al momento dell'acquisto del biglietto aereo dal passeggero che non abbia utilizzato il proprio biglietto diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea.

- 3) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che, nell'ipotesi in cui un terzo commercializzi i biglietti di una compagnia aerea per conto di questa nell'ambito di un contratto di franchising e ad essa versi, per i biglietti emessi e scaduti, una somma forfettaria calcolata in misura percentuale del fatturato annuale realizzato sulle tratte aeree corrispondenti, tale somma costituisce una somma imponibile in quanto corrispettivo di detti biglietti.

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.8.2014.
GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

(Causa C-293/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri — Professione di spazzacamino — Compiti rientranti nel «servizio antincendi» — Limitazione territoriale della licenza di esercizio — Servizio di interesse economico generale — Necessità — Proporzionalità)

(2016/C 068/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Gebhart Hiebler

Convenuto: Walter Schlagbauer

Dispositivo

- 1) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che essa disciplina l'esercizio di una professione, come quella di spazzacamino di cui trattasi nel procedimento principale, nel suo complesso, anche se tale professione comporta lo svolgimento non soltanto di attività economiche private, ma anche di compiti rientranti nel «servizio antincendi».
- 2) Gli articoli 10, paragrafo 4, e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l'autorizzazione all'esercizio della professione di spazzacamino, nel suo complesso, a un settore geografico determinato, allorché tale normativa non persegue in modo coerente e sistematico la realizzazione dell'obiettivo di protezione della sanità pubblica, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 dev'essere interpretato nel senso che non osta a tale normativa nell'ipotesi in cui i compiti rientranti nel «servizio antincendi» debbano essere qualificati come compiti connessi a un servizio di interesse economico generale, purché la limitazione territoriale prevista sia necessaria e proporzionata all'espletamento di tali compiti in condizioni economicamente sostenibili. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

(Causa C-297/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori — Articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16, paragrafo 1 — Nozione di attività commerciale o professionale «diretta verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore — Contratto di mandato volto alla realizzazione dell'obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in precedenza nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale «diretta verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore — Collegamento stretto)

(2016/C 068/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Rüdiger Hobohm

Convenuti: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Dispositivo

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella parte in cui riguarda il contratto concluso nell'ambito di un'attività commerciale o professionale «diretta» da un professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dev'essere interpretato nel senso che può essere applicato a un contratto, stipulato tra un consumatore e un professionista, che non rientra in quanto tale nell'ambito dell'attività commerciale o professionale «diretta» da tale professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, ma che presenta un collegamento stretto con un contratto precedentemente stipulato dalle medesime parti nel contesto di un'attività siffatta. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale collegamento, in particolare l'identità, in diritto o in fatto, delle parti di questi due contratti, l'identità dell'obiettivo economico perseguito tramite i medesimi, vertenti sullo stesso oggetto concreto, e la complementarità del secondo contratto rispetto al primo contratto, in quanto volto a permettere il raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito attraverso quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

(Causa C-300/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati — Requisiti per la certificazione — Diritti del debitore — Riesame della decisione)

(2016/C 068/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Imtech Marine Belgium NV

Convenuta: Radio Hellenic SA

Dispositivo

- 1) *L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, letto alla luce dell'articolo 288 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non comporta un obbligo per gli Stati membri di prevedere nel diritto interno una procedura di riesame quale quella di cui al suddetto articolo 19.*
- 2) *L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che, per poter certificare come titolo esecutivo europeo una decisione pronunciata in contumacia, il giudice investito di una tale domanda deve assicurarsi che il suo diritto nazionale consenta, effettivamente e senza eccezioni, un riesame completo, in fatto e in diritto, di una tale decisione nelle due ipotesi previste da tale disposizione e che esso consenta di prorogare i termini per proporre un ricorso avverso una decisione relativa a un credito non contestato, non solo unicamente in caso di forza maggiore, ma altresì qualora altre circostanze straordinarie, per ragioni non imputabili al debitore, non abbiano dato a quest'ultimo la possibilità di contestare il credito in questione.*
- 3) *L'articolo 6 del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo, che può essere chiesta in qualunque momento, deve essere riservata al giudice.*

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Gergely Szemerey /Miniszterelnökséget vezető miniszter, succeduto al Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-330/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Pagamenti agroambientali — Regolamento (CE) n. 1122/2009 — Articoli 23 e 58 — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Regolamento (CE) n. 1975/2006 — Aiuto per la coltivazione di una specie vegetale rara — Domanda di pagamento — Contenuto — Obbligo di presentare un certificato — Sanzioni in caso di mancata presentazione)

(2016/C 068/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Gergely Szemerey

Convenuto: Miniszterelnökséget vezető miniszter, succeduto al Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Dispositivo

- 1) *L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in combinato disposto con i regolamenti (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esige che il richiedente un aiuto agroambientale fornisca all'organismo pagatore, contestualmente alla sua domanda di aiuto, un certificato relativo alla specie vegetale rara che gli conferisce il diritto al pagamento di tale aiuto, a condizione che tale normativa abbia consentito agli operatori interessati di soddisfare, a condizioni ragionevoli, i requisiti previsti da quest'ultima, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.*
- 2) *L'articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009 deve essere interpretato nel senso che la sanzione prevista in tale disposizione non è applicabile al richiedente un aiuto agroambientale che ometta di allegare alla sua domanda un documento, come il certificato di cui trattasi nel procedimento principale, che gli conferisce il diritto al pagamento di tale aiuto. L'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che una siffatta omissione comporta, in linea di principio, l'inammissibilità della domanda di pagamento dell'aiuto agroambientale.*

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 dicembre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia) — Regno Unito] — Scotch Whisky Association e a./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

(Causa C-333/14) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli — Regolamento (UE) n. 1308/2013 — Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Prezzo minimo delle bevande alcoliche calcolato in base alla quantità di alcool nel prodotto — Giustificazione — Articolo 36 TFUE — Tutela della salute e della vita delle persone — Valutazione da parte del giudice nazionale]

(2016/C 068/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scozia)

Parti

Ricorrenti: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)

Convenuto: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

Dispositivo

- 1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio dei vini, a condizione che detta misura sia effettivamente idonea a garantire l'obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone e che, tenuto conto degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, non ecceda quanto è necessario per il raggiungimento del citato obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone.
- 2) Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, per perseguire l'obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone a mezzo dell'aumento del prezzo del consumo di alcool, opti per una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio delle bevande alcoliche ed escluda una misura, quale l'aumento delle accise, che può essere meno restrittiva degli scambi e della concorrenza all'interno dell'Unione europea. Spetta al giudice del rinvio verificare se questo è in effetti il caso alla luce di un'analisi circostanziata di tutti gli elementi pertinenti della controversia sulla quale è chiamato a giudicare. La sola circostanza che quest'ultima misura possa comportare benefici aggiuntivi e soddisfare in modo più ampio l'obiettivo della lotta contro l'abuso di alcool non può giustificarne l'esclusione.
- 3) L'articolo 36 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, quando esamina una normativa nazionale rispetto alla giustificazione relativa alla tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo, un giudice nazionale deve esaminare in modo obiettivo se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano ragionevolmente di stimare che i mezzi scelti sono idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti nonché la possibilità di conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci e dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
- 4) L'articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'esame di proporzionalità di una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, non è limitato alle sole informazioni, prove o altri documenti di cui disponeva il legislatore nazionale al momento dell'adozione di tale misura. In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la verifica della conformità di detta misura rispetto al diritto dell'Unione deve essere effettuata sulla base delle informazioni, delle prove o di altri documenti di cui il giudice nazionale dispone al momento in cui statuisce, in base alle condizioni previste dal suo diritto nazionale.

⁽¹⁾ GU C 339 del 29.9.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Causa C-342/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 5 — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2006/123/CE — Articoli 16 e 17, punto 6 — Articolo 56 TFUE — Società di consulenza tributaria stabilita in uno Stato membro e che fornisce servizi in un altro Stato membro — Normativa di uno Stato membro che impone la registrazione ed il riconoscimento delle società di consulenza tributaria)

(2016/C 068/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: X-Steuerberatungsgesellschaft

Resistente: Finanzamt Hannover-Nord

Dispositivo

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro, che stabilisca i requisiti di accesso all'attività di assistenza in materia tributaria prestata a titolo professionale, restringe la libera prestazione dei servizi di una società di consulenza tributaria, costituita conformemente alla normativa di un altro Stato membro in cui tale società si è stabilita, che predisponga, in quest'ultimo Stato membro, in cui l'attività di consulenza tributaria non sia regolamentata, una dichiarazione fiscale per un destinatario situato nel primo Stato membro trasmettendola all'amministrazione finanziaria del medesimo, senza che le qualifiche acquisite dalla società medesima, ovvero dalle persone fisiche che effettuino, per conto della stessa, la prestazione di servizi di assistenza tributaria a titolo professionale, in altri Stati membri siano riconosciute nel loro giusto valore e debitamente prese in considerazione.

⁽¹⁾ GU C 372 del 20.10.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-371/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dumping — Accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 11, paragrafo 2 — Scadenza — Articolo 13 — Elusione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 — Validità — Estensione di un dazio antidumping disposta a una data in cui il regolamento istitutivo di quest'ultimo non è più in vigore — Modificazione della configurazione degli scambi)

(2016/C 068/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: APEX GmbH Internationale Spedition

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 del Consiglio, del 18 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam, è invalido.

⁽¹⁾ GU C 372 del 20.10.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Causa C-388/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Libertà di stabilimento — Stabile organizzazione non residente — Prevenzione della doppia imposizione mediante esenzione dei redditi della stabile organizzazione non residente — Presa in considerazione delle perdite realizzate dalla detta stabile organizzazione — Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione non residente — Perdite definitive)

(2016/C 068/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Timac Agro Deutschland GmbH

Convenuto: Finanzamt Sankt Augustin

Dispositivo

- 1) *L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale, in caso di cessione da parte di una società residente di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro ad una società non residente appartenente allo stesso gruppo della prima società, le perdite precedentemente dedotte e relative alla stabile organizzazione ceduta sono reintegrate nel risultato fiscale della società cedente quando, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, i redditi di una siffatta stabile organizzazione sono esentati da imposizione nello Stato membro in cui ha la sua sede la società da cui detta stabile organizzazione dipendeva.*

- 2) *L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, in caso di cessione da parte di una società residente di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro ad una società non residente appartenente allo stesso gruppo della prima società, esclude la possibilità per la società residente di prendere in considerazione nella base imponibile le perdite della stabile organizzazione ceduta allorché, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, il potere esclusivo di tassare i risultati di tale stabile organizzazione spetta allo Stato membro in cui essa è situata.*

⁽¹⁾ GU C 372 del 20.10.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon — Grecia) — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio

(Causa C-402/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Dazi doganali di carattere fiscale — Tasse d'effetto equivalente — Formalità connesse all'attraversamento delle frontiere — Articolo 30 TFUE — Articolo 110 TFUE — Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 3 — Direttiva 2008/118/CE — Articolo 1, paragrafo 3 — Omessa trasposizione nel diritto nazionale — Effetto diretto — Riscossione di una tassa sugli autoveicoli al momento della loro importazione nel territorio di uno Stato membro — Tassa connessa all'immatricolazione e all'eventuale messa in circolazione del veicolo — Diniego di rimborso della tassa in caso di mancata immatricolazione del veicolo)

(2016/C 068/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Athinon

Parti

Ricorrente: Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE

Convenuta: Elliniko Dimosio

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso soddisfa le condizioni per produrre un effetto diretto che consente ai singoli di invocarlo dinanzi ad un giudice nazionale in una controversia che li contrappone ad uno Stato membro.
- 2) L'articolo 30 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui la tassa d'immatricolazione riscossa al momento dell'importazione di autoveicoli provenienti da altri Stati membri non viene rimborsata, sebbene i veicoli interessati, che non sono mai stati immatricolati in tale Stato membro, siano stati riesportati in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 380 del 27.10.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 1 de Córdoba — Spagna) — María Auxiliadora Arjona Camacho/ Securitas Seguridad España SA

(Causa C-407/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Licenziamento a carattere discriminatorio — Articolo 18 — Risarcimento o riparazione del danno effettivamente subito — Carattere dissuasivo — Articolo 25 — Sanzioni — Danni punitivi)

(2016/C 068/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 1 de Córdoba

Parti

Ricorrente: María Auxiliadora Arjona Camacho

Convenuta: Securitas Seguridad España SA

Dispositivo

L'articolo 18 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che, affinché il danno subito a causa di una discriminazione fondata sul sesso sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e proporzionato, tale articolo impone agli Stati membri che optano per la forma pecuniaria di introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, secondo le modalità da questi fissate, disposizioni che prevedano il versamento alla persona lesa di un risarcimento che copra integralmente il danno subito.

⁽¹⁾ GU C 409 del 17.11.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi bíróság — Ungheria) — WebMindLicenses Kft./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Causa C-419/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 — Luogo della prestazione di servizi resi per via elettronica — Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettività economica — Abuso di diritto — Regolamento (UE) n. 904/2010 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 — Diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Utilizzo da parte dell'amministrazione tributaria di prove ottenute nell'ambito di un procedimento penale parallelo e non concluso all'insaputa del soggetto passivo — Intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica)

(2016/C 068/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi bíróság

Parti

Ricorrente: WebMindLicenses Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Dispositivo

1) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, per accertare se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un contratto di licenza avente ad oggetto la locazione di un know-how che consentiva lo sfruttamento di un sito internet tramite il quale erano prestati servizi audiovisivi interattivi, concluso con una società con sede in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio aveva sede la società che ha ceduto tale licenza, traeva origine da un abuso di diritto volto a beneficiare di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile a detti servizi meno elevata in tale altro Stato membro, il fatto che l'amministratore e unico azionista di quest'ultima società fosse il creatore di tale know-how, che lo stesso esercitasse un'influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di detto know-how e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, che la gestione delle transazioni finanziarie, del personale e degli strumenti tecnici necessari alla prestazione di detti servizi fosse assicurata da subcontraenti, al pari dei motivi che possono aver portato la società che ha ceduto la licenza a concedere in locazione il know-how di cui trattasi a una società con sede in tale altro Stato membro invece di sfruttarlo essa stessa, non appaiono di per sé decisivi.

Spetta al giudice del rinvio analizzare l'insieme delle circostanze del procedimento principale per accertare se tale contratto costituiva una costruzione puramente artificiosa intesa a dissimulare il fatto che la prestazione di servizi di cui trattasi non era effettivamente resa dalla società che ha acquisito la licenza, ma era di fatto resa dalla società che ha concesso la licenza, verificando in particolare se la sede dell'attività economica o della stabile organizzazione della società che ha acquisito la licenza non era effettiva o se tale società, ai fini dell'esercizio dell'attività economica considerata, non aveva una struttura adeguata in termini di locali, di personale e di strumenti tecnici, o ancora se detta società non esercitava tale attività economica in proprio nome e per proprio conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio.

- 2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, in caso di constatazione di una pratica abusiva che abbia condotto a fissare il luogo di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui esso sarebbe stato fissato senza tale pratica abusiva, il fatto che l'imposta sul valore aggiunto sia stata pagata in detto altro Stato membro conformemente alla sua legislazione non osta a che si proceda a un accertamento di tale imposta nello Stato membro del luogo in cui tale prestazione di servizi è stata effettivamente resa.
- 3) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro che esamina l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto per prestazioni che sono già state assoggettate a detta imposta in altri Stati membri è tenuta a rivolgere una richiesta di informazioni alle amministrazioni tributarie di tali altri Stati membri qualora una siffatta richiesta sia utile, se non indispensabile, per accertare che l'imposta sul valore aggiunto sia esigibile nel primo Stato membro.
- 4) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai fini dell'applicazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE, 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'amministrazione tributaria possa, allo scopo di accertare la sussistenza di una pratica abusiva in materia d'imposta sul valore aggiunto, utilizzare prove ottenute nell'ambito di un procedimento penale parallelo non ancora concluso, all'insaputa del soggetto passivo, mediante, ad esempio, intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica, a condizione che l'ottenimento di tali prove nell'ambito di detto procedimento penale e il loro utilizzo nell'ambito del procedimento amministrativo non violino i diritti garantiti dal diritto dell'Unione.
- 5) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, spetta, in forza degli articoli 7, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al giudice nazionale che controlla la legittimità della decisione relativa a un accertamento dell'imposta sul valore aggiunto fondata su siffatte prove verificare, da un lato, se le intercettazioni di telecomunicazioni e il sequestro di messaggi di posta elettronica fossero mezzi istruttori previsti dalla legge e fossero necessari nell'ambito del procedimento penale e, dall'altro lato, se l'utilizzo da parte di tale amministrazione delle prove ottenute con detti mezzi fosse parimenti autorizzato dalla legge e necessario. Spetta ad esso, inoltre, verificare se, conformemente al principio generale del rispetto dei diritti della difesa, il soggetto passivo abbia avuto la possibilità, nell'ambito del procedimento amministrativo, di avere accesso a tali prove e di essere ascoltato sulle stesse. Se esso constata che tale soggetto passivo non ha avuto detta possibilità o che tali prove sono state ottenute nell'ambito del procedimento penale o utilizzate nell'ambito del procedimento amministrativo in violazione dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detto giudice nazionale non deve ammettere tali prove e deve annullare detta decisione se essa risulta, per tale ragione, priva di fondamento. Parimenti, non devono essere ammesse tali prove se detto giudice non è abilitato a controllare che esse siano state ottenute nell'ambito del procedimento penale conformemente al diritto dell'Unione o non può quantomeno sincerarsi, sulla base di un controllo già effettuato da un giudice penale nell'ambito di un procedimento in contraddittorio, che esse siano state ottenute conformemente a tale diritto.

(¹) GU C 439 dell'8.12.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 dicembre 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-595/14) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Sostituzione della decisione impugnata in pendenza del giudizio — Oggetto del ricorso — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo — Quadro giuridico applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Consultazione del Parlamento europeo)

(2016/C 068/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Pleśniak e K. Michoel, agenti)

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione 2014/688/UE del Consiglio, del 25 settembre 2014, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4-metilenediossiprovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano (metossietamina), è annullata.
- 2) Gli effetti della decisione di esecuzione 2014/688 sono mantenuti in vigore.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 138 del 27.4.2015.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu

(Causa C-605/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Competenze esclusive — Articolo 22, punto 1 — Controversia in materia di diritti reali immobiliari — Nozione — Domanda di scioglimento mediante vendita di una proprietà indivisa su beni immobili)

(2016/C 068/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrenti: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu

Convenuti: Pekka Komu, Jelena Komu

Dispositivo

L'articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una domanda giudiziale diretta allo scioglimento mediante vendita, la cui esecuzione sia affidata ad un fiduciario, della comproprietà indivisa su un bene immobile è suscumbibile nella categoria delle controversie «in materia di diritti reali immobiliari» ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 81 del 9.3.2015.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Causa C-58/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Ispezioni sanitarie — Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti — Finanziamento dei controlli — Spese d'ispezione connesse alle operazioni di macellazione — Regolamento (CE) n. 882/2004 — Direttiva 85/73/CEE — Possibilità di percepire un importo a copertura del costo reale delle spese d'ispezione, superiore agli importi dei contributi previsti da tale direttiva)

(2016/C 068/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Firma Theodor Pfister

Convenuto: Landkreis Main-Spessart

Dispositivo

L'articolo 27, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev'essere interpretato nel senso che autorizza, per il periodo transitorio del 2007, la riscossione di tasse per le spese comportate dalle ispezioni e dai controlli in materia di igiene delle carni, a copertura dei costi sopportati dall'autorità competente, ai sensi della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997.

(¹) GU C 171 del 26.5.2015.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sandra Bitter, in qualità di curatore fallimentare della Ziegelwerk Höxter GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-580/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra — Ammenda per le emissioni in eccesso — Proporzionalità)

(2016/C 068/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Sandra Bitter, in qualità di curatore fallimentare della Ziegelwerk Höxter GmbH

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Dispositivo

L'esame della questione posta non ha evidenziato alcun elemento atto ad incidere, alla luce del principio di proporzionalità, sulla validità dell'articolo 16, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in quanto prevede un'ammenda di 100 EUR per tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per cui il cui gestore non ha restituito le quote di emissione.

⁽¹⁾ GU C 96 del 23.03.2015.

**Impugnazione proposta il 12 maggio 2015 da Edward Guja avverso l'ordinanza del Tribunale
(Seconda Sezione) del 14 aprile 2015, causa T-823/14, Guja/Polonia**

(Causa C-352/15 P)

(2016/C 068/25)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Edward Guja (rappresentante: M. Szczepara, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Repubblica di Polonia

L'impugnazione è stata respinta con ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015.

Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Commissione/Slovenia

(Causa C-357/15)

(2016/C 068/26)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, M. Heller, D. Kukovec)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Con ordinanza del 29 ottobre 2015, il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-357/15 e la condanna alle spese della Repubblica di Slovenia.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 20 novembre 2015 — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Causa C-614/15)

(2016/C 068/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Appellante: Rodica Popescu

Appellata: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il fatto che l'attività del personale del settore sanitario-veterinario avente specifici incarichi di controllo è strettamente collegata alla continuazione dell'attività degli stabilimenti del tipo di quelli menzionati al punto [5] sia un argomento sufficiente per la stipulazione reiterata di contratti a tempo determinato, in deroga alle norme di carattere generale adottate per trasporre la direttiva 70/1999 ⁽¹⁾.
- 2) Se il mantenimento nella legislazione di disposizioni a carattere speciale che consentono la stipulazione reiterata, per un periodo come quello sopra descritto, di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del controllo sanitario-veterinario costituisca una violazione di un obbligo incombente allo Stato nella trasposizione della direttiva 70/1999.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 4).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spagna) il 27 novembre 2015 — Carlos Alvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Causa C-631/15)

(2016/C 068/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Parti

Ricorrente: Carlos Álvarez Santirso

Resistente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Questione pregiudiziale

Se la clausola 4 dell'accordo quadro cui rinvia la direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa regionale, quale la legge del Principato delle Asturie 29 dicembre 2009, n. 6, sulla valutazione della funzione pubblica docente e i suoi incentivi, il cui articolo 2 subordina la possibilità di partecipare al piano di valutazione (e quindi di percepire gli incentivi connessi a tale piano) al possesso della qualifica di dipendente di ruolo, escludendo così i dipendenti temporanei.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 30 novembre 2015 — Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Causa C-632/15)

(2016/C 068/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Costin Popescu

Convenuti: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ consentano allo Stato rumeno, nel caso di conducenti di ciclomotori in possesso di un documento ufficiale che attribuiva loro il diritto di guida su strade pubbliche prima del 19 gennaio 2013, di prevedere l'obbligo, al fine di potere guidare ciclomotori anche dopo tale data, di conseguire una patente di guida sostenendo prove/esami simili a quelli previsti per gli altri autoveicoli.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18).

Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 da Toni Klement avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-211/14, Toni Klement/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-642/15 P)

(2016/C 068/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Toni Klement (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 24 settembre 2015, causa T-211/14;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce tre motivi:

1. È pacifico che il marchio contestato è stato utilizzato esclusivamente con l'elemento denominativo supplementare «Bullerjan». Nella valutazione del carattere distintivo dell'elemento costitutivo supplementare «Bullerjan», il ricorrente fa valere uno snaturamento delle prove. Il Tribunale avrebbe classificato come (solo) normale il carattere distintivo dell'elemento costitutivo supplementare. Il fatto di considerare come (solo) normale tale carattere distintivo non troverebbe alcun fondamento nelle prove presentate, dato che queste ultime non contengono alcuna indicazione circa la portata, la durata e l'intensità dell'elemento costitutivo «Bullerjan» registrato come marchio.
2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere il modo contraddittorio con cui il Tribunale ha motivato la propria constatazione secondo cui il marchio contestato ha un elevato carattere distintivo. Da un lato, il Tribunale partirebbe dal presupposto che il marchio in esame ha una «forma inusuale», dall'altro, tuttavia, confermerebbe il fatto che altri produttori vendano forni aventi una forma molto simile. Un'altra contraddizione sarebbe ravvisabile nell'assunto del Tribunale secondo cui, da un lato, l'elevato carattere distintivo del marchio contestato è indipendente dalla sua eventuale funzionalità, dall'altro, questo elevato carattere distintivo non viene rimesso in discussione dalla circostanza che altri forni presentino una forma molto simile, in quanto ciò potrebbe essere dovuto alla ricerca di un determinato risultato tecnico. La motivazione del Tribunale sarebbe quindi contraddittoria da due punti di vista e, di conseguenza, inficiata da un errore di diritto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere un errore di diritto, sotto diversi profili, nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (RMC) ⁽¹⁾. Anzitutto, nella verifica del carattere distintivo del marchio contestato, richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del RMC, il Tribunale non avrebbe seguito la giurisprudenza della Corte sulla valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali relativi alla forma del prodotto. In contrasto con la giurisprudenza della Corte, il Tribunale non avrebbe effettuato il confronto richiesto tra il marchio in esame e le forme di forno abitualmente utilizzate nel settore. Il Tribunale, poi, avrebbe considerato irrilevante l'eventuale funzionalità della forma del marchio contestato ai fini della valutazione del suo carattere distintivo. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato il principio consolidato secondo cui nella valutazione del carattere distintivo si deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti del caso. Infine, il Tribunale non si sarebbe conformato alla giurisprudenza della Corte sull'uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del titolare di un marchio registrato che costituisce un elemento di un marchio complesso. Al riguardo, il Tribunale avrebbe considerato sufficiente che il marchio utilizzato nell'ambito di un marchio complesso continui ad essere riconosciuto come indicazione di origine. In tal modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che, in base alla chiara formulazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e alla giurisprudenza della Corte, si deve sempre esaminare ulteriormente se il carattere distintivo del marchio registrato sia stato alterato. Il Tribunale avrebbe omissso di effettuare tale verifica.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 14 dicembre 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, per conto di Ismar Huskic

(Causa C-668/15)

(2016/C 068/31)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Jyske Finans A/S

Convenuto: Ligebehandlingsnævnet, per conto di Ismar Huskic

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il divieto di discriminazione diretta a causa dell'origine etnica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, debba essere interpretato nel senso che osta a una prassi come quella di cui trattasi nel presente procedimento, in base alla quale persone che non sono nate nei paesi nordici, in uno Stato membro, in Svizzera o in Lichtenstein sono trattate meno favorevolmente delle persone che si trovano in una situazione equivalente e che sono nate nei paesi nordici, in uno Stato membro, in Svizzera o in Lichtenstein.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se tale prassi comporti una discriminazione indiretta a causa dell'origine etnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, a meno che essa sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se tale prassi possa essere giustificata, in linea di principio, in quanto mezzo appropriato e necessario per salvaguardare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 13 della direttiva 2005/60/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

⁽¹⁾ GU L 180, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 309, pag. 15.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-687/15)

(2016/C 068/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e L. Nicolae, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare le conclusioni del Consiglio sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate il 26 ottobre 2015 in occasione della 3419^a sessione del Consiglio tenutasi a Lussemburgo;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Con il presente ricorso la Commissione chiede l'annullamento delle «conclusioni del Consiglio sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)», adottate il 26 ottobre 2015 in occasione della 3419^a sessione del Consiglio tenutasi a Lussemburgo.
2. Il ricorso si basa su un motivo unico, secondo il quale nell'adottare le conclusioni del Consiglio sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), anziché una decisione come proposto dalla Commissione, il Consiglio avrebbe violato l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, applicabile per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla CMR-15.
3. A tale riguardo, la Commissione sostiene, in primo luogo, che l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica alle posizioni da adottare a nome dell'Unione in una situazione come quella in esame in cui l'Unione europea ha uno status nell'organizzazione internazionale in questione, precisamente quello di membro di settore che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della costituzione dell'UIT, accorda all'Unione europea alcuni diritti di partecipazione alle attività nell'organizzazione.

4. In secondo luogo, la Commissione sostiene che le revisioni della normativa in materia di radiocomunicazioni, per le quali la Commissione ha proposto di stabilire la posizione da adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, producono effetti giuridici ai sensi di tale disposizione in conformità sia alla normativa internazionale sia alle norme dell'Unione pertinenti.
 5. In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri requisiti per l'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, la Commissione sostiene che essi sono parimenti soddisfatti nel caso di specie in quanto gli organi dell'UIT sono organi «istituit[i] da un accordo» e che gli atti in riferimento ai quali la Commissione ha proposto di stabilire una posizione da adottare non «integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo».
-

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Front Polisario/Consiglio

(Causa T-512/12) ⁽¹⁾

(«Relazioni esterne — Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e il Marocco — Liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca — Applicazione dell'accordo al Sahara occidentale — Front Polisario — Ricorso di annullamento — Capacità di agire — Incidenza diretta ed individuale — Ricevibilità — Conformità al diritto internazionale — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»)

(2016/C 068/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saquia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (rappresentanti: inizialmente C.-E. Hafiz e G. Devers, poi G. Devers, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová e N. Rouam, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta e D. Stefanov, poi F. Castillo de la Torre et E. Paasivirta, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241, pag. 2).

Dispositivo

- 1) La decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è annullata nella parte in cui approva l'applicazione di detto accordo al Sahara occidentale.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sopporteranno ognuno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Front populaire pour la libération de la saquia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).

⁽¹⁾ GU C 55 del 23.2.2013.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Universal Music/UAMI — Yello Strom (Yellow Lounge)

(Causa T-379/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2016/C 068/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universal Music GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Viehhus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, successivamente G. Schneider e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Yello Strom GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 20 marzo 2014 (procedimento R 274/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Yello Strom GmbH e l'Universal Music GmbH.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *L'Universal Music GmbH e la Yello Strom GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

⁽¹⁾ GU C 292 del 1.9.2014.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Causa T-534/14) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a statuire**»)

(2016/C 068/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Germania) (rappresentanti: F. Traub e D. Horst, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Regno Unito) (rappresentanti: A. Renck e M. Petersen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 5 maggio 2014 (procedimento R 2041/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Bach Flower Remedies Ltd.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul ricorso.*

- 2) La Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Bach Flower Remedies Ltd sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 351 del 6.10.2014.

Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2015 — CompuGroup Medical/UAMI — Schatteiner (SAM)

(Causa T-850/14)

(«Ricorso di annullamento — Marchio comunitario — Termine di ricorso — Dies a quo — Notifica della decisione della commissione di ricorso sul conto elettronico presso l'UAMI del rappresentante della ricorrente — Tardività — Assenza di forza maggiore o di caso fortuito — Irricevibilità manifesta»)

(2016/C 068/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CompuGroup Medical AG (Koblenz, Germania) (rappresentante: B. Dix, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: H. Kunz, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Simon Schatteiner (Vienna, Austria) (rappresentanti: F. Schulz e H. Pernez, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23 luglio 2014 (procedimento R 818/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Simon Schatteiner e la CompuGroup Medical AG.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La CompuGroup Medical AG è condannata alle spese.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Garcia Minguez/Commissione

(Causa T-357/15 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso interno della Commissione aperto agli agenti temporanei dell'istituzione — Non ammissione di un agente temporaneo di un'agenzia esecutiva — Articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto — Parità di trattamento — Impugnazione manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico»)

(2016/C 068/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Luisa Garcia Minguez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco e Á. Givaja Sanz, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, G. Gattinara e F. Simonetti, successivamente G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 28 aprile 2015, Garcia Minguez/Commissione (F-72/14, RaccFP, EU:F:2015:40), e diretta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La sig.ra Maria Luisa Garcia Minguez è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015.

Ricorso proposto l'11 novembre 2015 — Frame/UAMI — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Causa T-627/15)

(2016/C 068/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: M. Borghese, R. Giordano ed E. Montelione, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «BIANCALUNA» — Domanda di registrazione n. 11 251 808

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2952/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata; e/o
- rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI, affinché il rischio di confusione sia adeguatamente esaminato, tenendo conto dei risultati della prova dell'utilizzo presentati dalla Bianca-Moden GmbH & Co. KG;
- condannare l'UAMI alle spese sia della prima istanza sia del presente procedimento;
- in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso che siano registrati i seguenti beni di cui alla classe 25: biancheria intima, pigiama, T-shirt, mutande, indumenti intimi.

Motivi invocati

- Erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel selezionare solo un diritto anteriore;

— erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel valutare il rischio di confusione tra i segni a confronto.

Ricorso proposto il del 3 dicembre 2015 — BikeWorld/Commissione

(Causa T-702/15)

(2016/C 068/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Germania) (rappresentante: J. Jovy, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 1° ottobre 2014, nella parte in cui la riguarda;
- sospendere l'esecuzione della decisione nei confronti della ricorrente fino alla pronuncia di una decisione su tale ricorso (Articolo 278 TFUE).

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione C (2014) 3634 final della Commissione del 1° ottobre 2014 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania al Nürburgring (SA.31550 [2012/C] [ex 2012/NN])

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in sostanza quanto segue.

1. La ricorrente non sarebbe più identica alla parte coinvolta nel procedimento che ha dato luogo all'adozione della decisione. Essa non avrebbe, quindi, la legittimazione passiva.
2. La ricorrente non sarebbe stata coinvolta nel procedimento che ha condotto alla decisione controversa. Sarebbe stato, quindi, violato il diritto al contraddittorio.
3. Gli attuali soci della ricorrente non avrebbero avuto alcun collegamento con i soci/azionisti originari all'epoca dell'erogazione del prestito.
4. Lo scopo ricercato mediante il recupero dell'aiuto, «evitare il vantaggio competitivo di un singolo» non potrebbe essere raggiunto mediante la decisione, poiché la ricorrente non è in concorrenza con nessuno e non lo è più stata dalla concessione del prestito.
5. La ricorrente si è dichiarata pronta a intraprendere la propria liquidazione e scioglimento, se fosse necessario al fine di evitare un imminente fallimento, il quale sarebbe inevitabile qualora dovesse effettuare qualsiasi versamento a titolo di restituzione.

Ricorso proposto il 28 novembre 2015 — Micula e a./Commissione

(Causa T-704/15)

(2016/C 068/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Viorel Micula (Oradea, Romania) European Drinks SA (Ștei, Romania), Rieni Drinks SA (Rieni, Romania), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea), West Leasing International SRL (Pantasesti, Romania) (rappresentanti: J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione del 30 marzo 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell'11 dicembre 2013 (notificata con il numero C(2015) 2112)] (GU 2015, L 232, pag. 43);
- in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui
 - i. identifica Viorel Micula come un'impresa e pertanto come parte della pretesa unità economica unica costituente il beneficiario dell'aiuto,
 - ii. identifica il beneficiario dell'aiuto come un'unità economica unica che comprende Viorel Micula, Ioan Micula, la S. C. European Food SA, la S.C. Starmill S.R.L., la S.C. Multipack, European Drinks SA, la Rieni Drinks SA, la Scandic Distilleries SA, la Transilvania General Import-Export SRL, e
 - iii. stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 2, che Viorel Micula, Ioan Micula, la S.C. European Food SA, la S.C. Starmill S.R.L., la S.C. Multipack, la European Drinks SA, la Rieni Drinks SA, la Scandic Distilleries SA, la Transilvania General Import-Export SRL e la West Leasing SRL sono responsabili in solido del rimborso dell'aiuto di Stato percepito da ciascuno di essi;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza e sull'eccesso di potere. Qualificando, erroneamente, l'esecuzione del lodo arbitrale dell'ICSID (il «lodo») come concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione, in realtà, si avvale retroattivamente, per il periodo precedente l'adesione, di poteri di cui dispone solo in relazione ad aiuti di Stato concessi dalla Romania successivamente alla sua adesione all'Unione europea. La Commissione non è manifestamente competente a esercitare in questo modo i propri poteri in materia di aiuti di Stato. L'adozione di una decisione avente tale scopo ed effetto integra inoltre un eccesso di potere.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
 - In primo luogo, la decisione non dimostra l'esistenza di un vantaggio economico poiché identifica come aiuto incompatibile l'esecuzione/attuazione del lodo. Nel caso in esame ricorrono le condizioni della giurisprudenza Asteris (sentenza del 27 settembre 1988, in Asteris e altri, da 106/87 a 120/87). Se fosse stato concesso un qualche vantaggio (il che non è), esso avrebbe preceduto l'adesione della Romania all'UE e non rientra pertanto nell'ambito delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In secondo luogo, la decisione non dimostra l'esistenza di selettività. Il Trattato bilaterale Romania-Svezia in materia d'investimenti («TBI» — base giuridica del lodo), stabilisce un sistema di responsabilità generale che si applica uniformemente a tutti gli investitori. In terzo luogo, la decisione non dimostra che la misura di cui trattasi sia imputabile allo Stato rumeno. La Romania non dispone di margine discrezionale nell'esecuzione del lodo.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 351 TFUE e dei principi generali del diritto. L'articolo 351 TFUE tutela gli obblighi assunti dalla Romania mediante l'esecuzione del TBI con la Svezia, quando si trattava ancora di un accordo tra uno Stato Membro (Svezia) e un paese terzo (Romania), da qualsiasi possibile effetto post-adesione delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Le autorità dell'Unione europea hanno incoraggiato attivamente la conclusione di TBI e, di conseguenza, hanno fatto sorgere una legittima aspettativa nel fatto che, se si fosse ricorso ad un arbitrato per ottenere l'esecuzione di tale TBI, ciò non sarebbe stato impedito, ad esempio, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

5. Quinto motivo, vertente, in subordine, sul fatto che il presunto aiuto dovrebbe essere considerato un aiuto compatibile. La misura nazionale controversa che ha dato luogo all'arbitrato e al lodo non è mai stata oggetto di un accertamento definitivo di incompatibilità. In ogni caso, sarebbe stata compatibile con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
6. Sesto motivo, vertente, in subordine, sul fatto che la decisione individua erroneamente i beneficiari del presunto aiuto. La decisione non dimostra né che Viorel e Ioan Micula sono parte della presunta unità economica unica, né che in questo caso vi è un'unità economica unica.
7. Settimo motivo, vertente su errori nel recupero disposto dalla decisione. Poiché la decisione individua erroneamente i beneficiari del presunto aiuto, essa dispone il recupero da privati e imprese che non sono beneficiari del presunto aiuto.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione di un requisito procedurale essenziale (diritto a essere sentiti). La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale non ha menzionato in nessun punto i ricorrenti European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing e Transilvania General Import-Export.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2015 — BASF/UAMI — Evonik Industries (DINCH)

(Causa T-721/15)

(2016/C 068/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Evonik Industries AG (Marl, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «DINCH» Marchio comunitario n. 2 563 856

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23/09/2015 nel procedimento R 2080/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata nel senso del rigetto del ricorso della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso;
- in subordine: annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/
Commissione****(Causa T-724/15)**

(2016/C 068/42)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V. (Monaco, Germania) (rappresentanti: C. Bittner e N. Thies, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata in quanto
 - stabilisce al suo articolo 1 che, in Germania, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sono stati concessi aiuti di stato, riguardo alle verifiche della qualità del latte eseguite in Baviera, a favore delle imprese bavaresi interessate del settore del latte e che tali aiuti sarebbero incompatibili con il mercato interno dal 1° gennaio 2007;
 - impone, negli articoli da 2 a 4, la restituzione di tali aiuti da parte delle beneficiarie unitamente agli interessi;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione C(2015)6295 final, del 18 settembre 2015, sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte nell'ambito della legge sul latte e le materie grasse.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce sei motivi, essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-722/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Commissione.

Ricorso proposto l'11 dicembre 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA**(Causa T-725/15)**

(2016/C 068/43)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Chemtura Netherlands (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l'«EFSA»), del 10 dicembre 2015, relativa alla pubblicazione di determinate parti delle conclusioni dell'EFSA sul riesame dell'esame dell'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone relativa al metabolite PCA in relazione alle quali la ricorrente ha richiesto la riservatezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1);
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1107/2009 e del diritto fondamentale di tutela dei segreti commerciali
 - La ricorrente contesta la base giuridica a fondamento della quale la convenuta ha ritenuto di essere obbligata a pubblicare le proprie conclusioni. Anche se la pubblicazione delle conclusioni dell'EFSA ai sensi dell'articolo 21 del regolamento n. 1107/2009 fosse legittima, la convenuta ha violato l'articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 pubblicando informazioni riservate.
2. Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione
 - La ricorrente sostiene che la convenuta ha fondato la sua decisione su una comprensione imprecisa dei fatti e dei relativi dati scientifici, da cui è conseguito un errore di valutazione delle sue richieste di riservatezza.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dei principi fondamentali del diritto dell'Unione europea: diritto della difesa e principio di buona amministrazione
 - La ricorrente non ha potuto presentare osservazioni sui documenti sulla base dei quali si fondano le conclusioni dell'EFSA.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione degli obblighi della EFSA
 - La convenuta non ha basato la sua valutazione su tutti gli elementi di prova scientifici disponibili, mentre essa è tenuta a produrre un lavoro della più alta qualità scientifica.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione del legittimo affidamento
 - La ricorrente sta attualmente discutendo con la Commissione e dalla corrispondenza proveniente dalla Commissione si evince che la ricorrente avrebbe la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni dell'EFSA in quanto parte del procedimento di riesame della Commissione. Le osservazioni della ricorrente dovrebbero essere prese in considerazione prima della pubblicazione delle conclusioni dell'EFSA.

Ricorso proposto il 12 dicembre 2015 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-731/15)

(2016/C 068/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: R. Gherson, solicitor, B. Kennelly, barrister, e T. Garner, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2015/1781/PESC del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1777 del Consiglio, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tali atti si applicano al ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe individuato una base giuridica adeguata. L'articolo 29 TUE non rappresenterebbe una base giuridica adeguata per la decisione impugnata, poiché l'addebito mosso nei confronti del ricorrente non lo identifica come un individuo che abbia compromesso lo Stato di diritto o i diritti umani in Ucraina (ai sensi degli articoli 21, paragrafo 2, e 23 TUE). Essendo la decisione invalida, il Consiglio non avrebbe potuto fondarsi sull'articolo 215, paragrafo 2, TFUE per adottare il regolamento impugnato. Al momento in cui le misure restrittive sono state inflitte, non sussisteva alcun capo d'accusa a carico del ricorrente, nell'ambito di qualsivoglia procedimento giudiziario, secondo cui le sue attività minacciavano di pregiudicare lo Stato di diritto o violavano i diritti umani in Ucraina. Le misure restrittive favoriscono, invece, la violazione dello Stato di diritto da parte delle autorità ucraine quanto al trattamento da esse serbato al ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, in quanto ha ritenuto che il ricorrente soddisfacesse il criterio per l'inserimento nell'elenco. Le accuse nei confronti del ricorrente, presentate al Consiglio dalla procura generale, sarebbero state estremamente generiche e non supportate da alcuna prova (men che meno «concreta») della pendenza di un qualsiasi procedimento giudiziario nei confronti del ricorrente. Il ricorrente ha segnalato gli errori presenti in tali accuse prima dell'adozione delle misure restrittive e il Consiglio non avrebbe ottenuto le risposte e le prove necessarie da parte delle autorità ucraine. Il Consiglio avrebbe commesso un errore nell'accettare tali accuse come risultavano prima facie, non da ultimo per la mancanza di un giudizio in Ucraina che soddisfi gli standard europei.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In un caso di nuova designazione, il Consiglio ha un dovere rafforzato di chiedere informazioni complete alle autorità richiedenti e di fornire tali informazioni alla persona designata. Tale dovere non sarebbe stato adempiuto nel caso di specie.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito al ricorrente una motivazione sufficiente per il suo inserimento nell'elenco. Tale motivazione non sarebbe stata sufficientemente dettagliata e precisa.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe gravemente violato i diritti fondamentali di proprietà e di reputazione del ricorrente. Le misure restrittive sarebbero state attuate senza garanzie adeguate tali da consentire al ricorrente di esporre il proprio punto di vista al Consiglio. Le misure restrittive non sarebbero circoscritte a beni specifici ritenuti fondi statali oggetto di appropriazione indebita né sarebbero limitate all'importo dei fondi asseritamente oggetto di appropriazione indebita.
6. Sesto motivo, vertente sul rilievo che, per quanto il Consiglio abbia ragione sul fatto che i criteri per la designazione possono estendersi a qualsiasi indagine non connessa a un procedimento giudiziario, tali criteri sarebbero sproporzionati e illegittimi.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2015 — Repubblica portoghese/Commissione

(Causa T-733/15)

(2016/C 068/45)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. Figueiredo, agenti, assistiti da L. Silva Morais, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione notificata dal Segretariato generale della Commissione con la lettera SG-Greffe (2015) D/11533, del 12 ottobre 2015 ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica portoghese sostiene che la richiesta di pagamento trasmessa dal Segretariato generale della Commissione europea con la lettera SG-Greffe (2015) D/11533 del 12 ottobre 2015 è inficiata dai seguenti vizi e deve quindi essere annullata:

- 1 — La giustificazione per l'adozione dell'atto impugnato si basa su un'usurpazione dei poteri della sfera giurisdizionale dell'Unione europea da parte della Commissione, il che configura un vizio di incompetenza.
- 2 — L'atto si basa su una ripartizione artificiale degli effetti della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-76/13 e, pertanto, viola i Trattati o qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione.
- 3 — L'atto della Commissione oggetto del presente ricorso di annullamento viola l'autorità di forza giudicata e viola, ancora una volta, i Trattati o qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione.
- 4 — L'atto è inficiato dallo stesso vizio di illegittimità per inosservanza dei principi di certezza del diritto, di stabilità dei rapporti giuridici e di legittimo affidamento, sanciti dal diritto dell'Unione.
- 5 — L'atto viola il principio di divieto di doppia sanzione che vieta di ottenere, attraverso un nuovo atto giuridico individuale, ciò che non è stato conseguito anteriormente mediante decisioni giudiziarie, il che si traduce in una violazione dei Trattati o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione.

⁽¹⁾ Decisione del Direttore generale della Direzione generale delle Reti di comunicazione, Contenuti e Tecnologie della Commissione europea, che impone alla Repubblica portoghese il pagamento dell'importo di EUR 580 000 a titolo di applicazione, nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 21 agosto 2014, della penalità decisa dalla Corte di giustizia nella causa C-76/13.

Impugnazione proposta il 17 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2015, causa F-119/14, FE/Commissione

(Causa T-734/15 P)

(2016/C 068/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Simonetti e G. Gattinara, agenti)

Controinteressato nel procedimento: FE (Lussemburgo, Lussemburgo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 6 ottobre 2015 nella causa F-119/14, FE/Commissione;
- respingere in quanto infondato il ricorso presentato da FE nella causa F-119/14;

- disporre che ciascuna parte sosterrà le proprie spese relative al presente grado di giudizio;
- condannare FE alle spese nel procedimento avviato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su diversi errori di diritto in cui è incorso il Tribunale della funzione pubblica (TFP) e sullo snaturamento dei documenti del fascicolo nell'interpretazione e applicazione da parte della commissione giudicatrice del requisito di ammissione riguardante l'esperienza professionale minima.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di diritto in cui è incorso il TFP nel concludere che l'APN avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su diverse violazioni dell'obbligo di motivazione commesso dal TFP nella condanna della Commissione al versamento alla ricorrente in primo grado di EUR 10 000.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — The Art Company B & S/UAMI — Manifatture Daddato (SHOP ART)

(Causa T-735/15)

(2016/C 068/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Art Company B & S, SA (Quel, Spagna) (rappresentanti: L. Sánchez Calderón e J. Villamor Mugerza, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italia) e Sabina Laurora (Trani, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «SHOP ART» — Domanda di registrazione n. 12 030 921

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 ottobre 2015 nel procedimento R 3050/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — British Aggregates e a./Commissione**(Causa T-741/15)**

(2016/C 068/48)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Irlanda), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Irlanda), Mac Sand Ltd (Stranorlar, Irlanda) (rappresentanti: L. Van den Hende, avvocato, e A. White, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- disporre l'annullamento della decisione della Commissione del 4 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 settembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) cui il Regno Unito ha dato esecuzione — Esenzione da un prelievo sui granulati in Irlanda del Nord (ex N 2/04); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore di diritto commesso dalla Commissione, avendo essa deciso che la violazione dell'articolo 110 TFUE, e pertanto dell'articolo 107 TFUE, poteva essere sanata retroattivamente, rendendo così l'esenzione dal prelievo sui granulati in Irlanda del Nord compatibile con il mercato interno.
2. Secondo motivo, dedotto in subordine rispetto al primo motivo, vertente sull'errore di diritto e sugli errori di valutazione commessi dalla Commissione, avendo essa deciso che il rimedio retroattivo adottato dal Regno Unito era compatibile con il principio di effettività e con il diritto a un ricorso effettivo.
3. Terzo motivo, vertente sugli errori di valutazione commessi dalla Commissione, in quanto essa ha deciso che l'esenzione dal prelievo sui granulati in Irlanda del Nord era compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale⁽¹⁾ (in prosieguo: la «disciplina degli aiuti per l'ambiente del 2008») e, pertanto, con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In particolare, la Commissione avrebbe commesso errori di valutazione nel dichiarare che la terza parte del criterio di necessità, di cui alla disciplina degli aiuti per l'ambiente del 2008, era stata soddisfatta, vale a dire se le cave dell'Irlanda del Nord potessero o meno trasferire il prelievo sui granulati sui clienti senza comportare riduzioni significative delle vendite.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe compiuto un esame effettivamente diligente e imparziale per accertare, da un lato, la compatibilità del rimedio retroattivo adottato dal Regno Unito con il principio di effettività e con il diritto a un ricorso effettivo e, dall'altro, se la terza parte del criterio di necessità, di cui alla disciplina degli aiuti per l'ambiente del 2008, fosse stata soddisfatta.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito una motivazione, in conformità dell'articolo 296 TFUE, sul perché il rimedio retroattivo adottato dal Regno Unito fosse compatibile con il principio di effettività e con il diritto a un ricorso effettivo, e sul perché la terza parte del criterio di necessità fosse stata soddisfatta.

⁽¹⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82, pag. 1)

Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Nausicaa Anadyomène e Banque d'Escompte/BCE**(Causa T-749/15)**

(2016/C 068/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Nausicaa Anadyomène SAS (Parigi, Francia) e Banque d'Escompte (Parigi) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

Di conseguenza,

- dichiarare la convenuta responsabile, ai sensi dell'articolo 340 TFUE, in ragione di violazioni commesse in occasione della sua politica monetaria relativa ai titoli di credito greci;
- condannare la convenuta a risarcire il danno subito, stimato a EUR 10 901 448,38 per la società Nausicaa, con riserva di ulteriore definizione, e a EUR 239 058,84 per la Banque d'Escompte;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente su violazioni sufficientemente qualificate che sarebbero state commesse dalla BCE. Tale motivo si divide in tre parti:
 - Prima parte, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento.
 - Seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione e sulla violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (in prosieguo «la Carta»).
 - Terza parte, vertente sulla violazione del principio della buona amministrazione, sulla violazione dell'articolo 41 della Carta e sulla violazione dell'obbligo di diligenza.
2. Secondo motivo, vertente sul danno subito dalle ricorrenti e sul nesso di causalità tra il comportamento illecito della BCE e tale danno.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Contact Software/Commissione**(Causa T-751/15)**

(2016/C 068/50)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Contact Software GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 9 ottobre 2015, C(2015) 7006 final (caso AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione del 9 ottobre 2015, C(2015) 7006 final (caso AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC), con la quale il reclamo da essa presentato il 18 novembre 2010 è stato respinto sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo: definizione erranea dei mercati rilevanti

La ricorrente afferma che la convenuta avrebbe commesso errori di diritto nonché manifesti errori di valutazione nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 102 TFUE, non avendo dato seguito alle indicazioni e agli argomenti da essa formulati relativi a una definizione più restrittiva dei mercati rilevanti, elementi che dimostrerebbero, da un lato, l'esistenza di mercati a sé stanti di software di «Computer Aided Design» (progettazione assistita da computer; in prosieguo: «CAD») specifici per ciascun offerente o quantomeno di software «High-End-CAD» per produttori di automobili e fornitori del settore auto, nonché, dall'altro lato, l'esistenza di un mercato delle informazioni di interfaccia per il software CAD di ciascun offerente.

2. Secondo motivo: violazione dell'articolo 102 TFUE

Con tale motivo la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto nella valutazione della posizione dominante sul mercato delle imprese interessate, essendosi basata sostanzialmente sulla definizione erranea dei mercati sopra riportata.

3. Terzo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il rigetto del suo reclamo non sarebbe stato sufficientemente motivato.

4. Quarto motivo: erroneo esercizio del potere discrezionale

Con il quarto motivo la ricorrente fa valere che la conclusione della convenuta secondo cui, tenuto conto dell'interesse comunitario, non ci sarebbero motivi sufficienti per ulteriori indagini in merito a un'eventuale infrazione all'articolo 102 TFUE, sarebbe inficiata da un errore manifesto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-752/15)

(2016/C 068/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) e Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri e Ch. Dede, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea, loro notificata con lettera del 29 ottobre 2015, DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015), con cui la Commissione ha classificato al sesto posto l'offerta delle ricorrenti per uno dei tre lotti distinti e, in particolare, per il lotto n. 3, nell'ambito della gara d'appalto con procedura aperta n. DIGIT/R3/PO/2015/0008 — STIS IV denominata «Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)».
- condannare la Commissione al risarcimento del danno arrecato alle ricorrenti per l'opportunità che esse hanno perduto di essere classificate al primo posto per il lotto n. 3 nell'accordo quadro STIS IV; nonché
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo le ricorrenti la decisione impugnata dev'essere annullata, in quanto reca una motivazione insufficiente: i) riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica; ii) riguardo ai motivi per i quali le offerte economiche delle società e dei consorzi aggiudicatari non sono state ritenute anormalmente basse, nonché a causa della violazione da parte della Commissione dei documenti contrattuali e del diritto dell'Unione con riferimento all'esistenza di manifesti errori di valutazione.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Facebook/UAMI — Brand IP Licensing (lovebook)

(Causa T-757/15)

(2016/C 068/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facebook, Inc. (Menlo Park, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Granado Carpenter e M. Polo Carreño, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «lovebook» — Domanda di registrazione n. 9 926 577

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30 settembre 2015 nel procedimento R 2028/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata, in quanto essa annulla la decisione della divisione di opposizione che ha accolto l'opposizione contro la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 926 577 LOVEBOOK sulla base di un rischio di confusione, per il motivo che le somiglianze tra i segni sono minori rispetto alle loro differenze e che nella percezione del pubblico di riferimento l'impressione globale dei segni è che essi non sono simili, e ciò sebbene i marchi anteriori godano di un elevato carattere distintivo;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF Toruń/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa T-758/15)

(2016/C 068/53)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: EDF Toruń SA (Toruń, Polonia) (rappresentante: K. Sienkiewicz, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione n. SME(2015)4950 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 3 novembre 2015, e la fattura IVA n. 10054011, del 3 novembre 2015, concernente l'imposizione di oneri amministrativi a causa dell'errata indicazione delle dimensioni dell'impresa all'atto della notifica al registro REACH;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di effetti vincolanti della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) e sulla necessità di applicare le disposizioni nazionali in materia;
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 340/2008⁽¹⁾, in quanto l'agenzia non ha il diritto di imporre sanzioni pecuniarie agli enti che effettuano la notificazione al registro REACH;
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, a causa dell'imposizione di un onere amministrativo di importo anormalmente elevato rispetto al carico di lavoro risultante dalla determinazione delle dimensioni reali dell'impresa;
4. Quarto motivo, vertente su un eccesso di potere, a causa dell'imposizione di un onere in base alla decisione n. 14/2015 del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, laddove quest'ultima non ha effetti vincolanti;
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, a causa della differenziazione dell'importo dell'onere amministrativo in base alle dimensioni dell'ente al quale esso dev'essere imposto, laddove nulla consente di concludere che una siffatta soluzione sia equa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107, pag. 6).

Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — Sogepa/Commissione**(Causa T-761/15)**

(2016/C 068/54)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Liegi, Belgio) (rappresentanti: A. Lepière e H. Baeyens, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 3, 4, 5 e 6 della decisione della Commissione europea del 31 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato non notificato SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Belgio — Aiuto per il salvataggio di Val Saint — Lambert, nella parte in cui dispone il recupero di un importo di aiuto di Stato corrispondente al doppio del vantaggio economico di cui ha effettivamente beneficiato la società Val Saint — Lambert;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, attinente all'errore in diritto in cui la Commissione sarebbe incorsa quanto alla qualificazione del vantaggio economico nel contesto della concessione del prestito accordato a Val Saint — Lambert SA e all'imposizione di un doppio rimborso del vantaggio economico in capo al beneficiario.

Ricorso proposto il del 29 dicembre 2015 — Deutsche Lufthansa/Commissione**(Causa T-764/15)**

(2016/C 068/55)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 1° ottobre 2014, nel procedimento SA.32833 (2011/C) (ex 2011/NN) — Aeroporto di Hahn;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue.

- Vizio di procedura a causa della mancata nuova discussione con la ricorrente nel 2014,
- Presentazione incompleta del caso, nonostante la convenuta fosse a conoscenza dei fatti al momento dell'adozione della decisione impugnata,

- Errata valutazione giuridica delle misure in favore dell'aeroporto di cui trattasi, in quanto talune misure non avrebbero dovuto essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e altre avrebbero dovuto essere qualificate come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno,
- Mancata considerazione del fatto che tutti gli aiuti a favore dell'aeroporto interessato indicati nella decisione impugnata sono stati trasferiti, in ultima analisi, alla Ryanair quale maggiore utilizzatore di tale aeroporto.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — BelTechExport/Consiglio

(Causa T-765/15)

(2016/C 068/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: J. Jerņeva e E. Koškins, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) 2015/1948 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 284, pag. 62), nei limiti in cui esso estende alla ricorrente l'applicazione delle misure restrittive, anche se temporaneamente sospese;
- annullare la decisione (PESC) 2015/1957 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 284, pag. 149), nei limiti in cui essa estende alla ricorrente l'applicazione delle misure restrittive, anche se temporaneamente sospese; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul rilievo che gli atti impugnati non fornirebbero una motivazione adeguata per il costante inserimento della ricorrente negli allegati pertinenti e che il Consiglio non si sarebbe conformato alle disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE che gli impongono di motivare i suoi atti.
 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violerebbero i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto a un equo processo, sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto sarebbero stati adottati senza che la ricorrente abbia avuto la possibilità di esercitare utilmente i suoi diritti della difesa, in particolare il diritto a essere sentita e il diritto a fruire di un procedimento che le consentisse di chiedere in modo efficace la propria cancellazione dagli elenchi di persone sottoposte a misure restrittive.
 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sarebbero viziati da errori manifesti di valutazione, poiché sarebbero basati sulla falsa supposizione che la ricorrente, in quanto importante impresa nel settore della fabbricazione ed esportazione di armi in Bielorussia, tragga vantaggio dal regime di Lukashenko.
 4. Quarto motivo, vertente sul rilievo che gli atti impugnati violerebbero il diritto fondamentale di proprietà sancito dall'articolo 17 della Carta e dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU e che tale violazione non sarebbe basata su prove convincenti e sarebbe ingiustificata e sproporzionata.
-

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 19 novembre 2015 — ZZ/Parlamento

(Causa F-143/15)

(2016/C 068/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Fombaron, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione recante rigetto del reclamo del ricorrente diretto all'annullamento della decisione di risoluzione anticipata del suo impiego al Parlamento europeo.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare la decisione datata 19 agosto 2015 recante rigetto del reclamo presentato in base all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;
- annullare la decisione del Parlamento europeo datata 25 febbraio 2015;
- annullare la decisione del Parlamento europeo datata 2 febbraio 2015,
- condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese.

Ricorso proposto il 27 novembre 2015 — ZZ/Parlamento

(Causa F-146/15)

(2016/C 068/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del Parlamento recante rigetto della domanda di conversione in punti di merito dei rapporti informativi del ricorrente realizzati successivamente alla sua promozione al grado AD 12.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN dell'8 aprile 2015, recante rigetto della domanda di conversione in punti di merito dei rapporti informativi del ricorrente realizzati successivamente alla sua promozione al grado AD 12;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 — ZZ/Parlamento**(Causa F-147/15)**

(2016/C 068/59)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. M. Casado García-Hirschfeld)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione che pone fine al contratto della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata del 24 febbraio 2015;
- per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del 9 settembre 2015;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-149/15)**

(2016/C 068/60)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv. L. Levi)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione che ha inflitto al ricorrente la sanzione della sospensione dall'avanzamento di scatto e gli ha imposto di risarcire il danno asseritamente subito dall'Unione europea, nonché la domanda di risarcimento del danno morale e di quello alla reputazione che egli sostiene aver subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione CMS 13-005 dell'APN tripartito in quanto prevede la sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi e il risarcimento di un danno fissato dalla decisione a EUR 108 596,35;
- per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente;
- in subordine, ridurre la sanzione pecuniaria contenuta nella decisione CMS 13-005;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno morale e di quello alla reputazione subito dal ricorrente e stimato a EUR 20 000;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 gennaio 2016 — Vermoesen e Herkens/
Commissione****(Causa F-108/15) ⁽¹⁾**

(2016/C 068/61)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015, pag. 54.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT